

FOGLIO INFORMATIVO (II Pre-finanziamento)

Redatto ai sensi della delibera CICR del 04/03/2003 e successivo Provvedimento della Banca d'Italia del 29/07/2009 sulla Trasparenza delle Operazioni e dei Servizi Bancari e Finanziari

Informazioni sull'intermediario finanziario

 <p>CENTRO ITALIANO FINANZIARIO Ti diamo credito dal 1963</p>	<p>C.I.F. Centro Italiano Finanziario S.r.l. V.le Regina Margherita, 15 95125 CATANIA (CT) Tel.: 0957159613 pbx - Fax: 095326138 e-mail: info@cifonline.it</p>	<p>Associato U.F.I. e A.F.I.N. Indirizzo internet: www.cifonline.it Cap. Soc. € 610.000,00 i.v.</p>	<p>Cod. ABI 331843 R.E.A. 102152 UIC 24073 ex art. 106 D.lgs 385/93 Codice Fiscale n. iscr. R.I. e Partita Iva 00219800877 N. iscr. RUI ISVAP n. 000217574</p>	<p>Foglio Informativo n. 07 In vigore dal 01/04/2011</p>
--	---	---	--	--

Descrizione dell'operazione contratto di pre-finanziamento

Il pre-finanziamento è un prestito personale a tasso fisso. Il Cliente si dichiara debitore a titolo di mutuo nei confronti del Mutuante dell'importo finanziato a titolo di anticipo concesso in subordine alla richiesta inoltrata a C.I.F. Centro Italiano Finanziario S.r.l. in proprio o quale mandataria di istituti di credito di un finanziamento eseguibile mediante cessione pro-solvendo di quota dello stipendio o pensione oppure delegazione di pagamento. Nel caso tale richiesta venga accordata il Cliente si obbliga a restituire l'importo finanziato, comprensivo degli interessi maturati, tramite trattenuta diretta sul netto ricavato previsto dal contratto di finanziamento.

Rischi

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- l'impossibilità del Cliente di beneficiare delle eventuali fluttuazioni dei tassi al ribasso, in quanto il prestito è a tasso fisso;
- In caso di mancata erogazione del finanziamento principale rimborsabile mediante cessione del quinto dello stipendio/pensione o delegazione di pagamento, per qualsiasi ragione essa avvenga, subentrerà l'obbligo di estinzione del contratto di prefinanziamento;
- la possibilità per l'Intermediario finanziario di dichiarare risolto il contratto ai sensi dell'art 1456 cod. civ. qualora allo scadere del termine dei tre mesi ovvero anche prima del suddetto termine il contratto di finanziamento non dovesse perfezionarsi per qualsiasi motivo.

Tempi di erogazione del finanziamento

Durata dell'istruttoria: tra la presentazione della documentazione e la stipula del contratto può intercorrere un tempo massimo di 7 gg lavorativi.

Disponibilità dell'importo: contemporaneamente alla stipula del contratto.

Durata

La durata è correlata ai tempi di erogazione del finanziamento principale rimborsabile mediante cessione del quinto dello stipendio/pensione o delegazione di pagamento. In ogni caso, l'estinzione del debito dovrà avvenire entro due mesi dalla sottoscrizione del contratto.

Portabilità

In caso di mutuo, apertura di credito od altro contratto di finanziamento, il cliente ha facoltà di esercitare la surrogazione ai sensi dell'art. 1202 c.c. , trasferendo il rapporto esistente ad altro finanziatore. Detta facoltà può essere esercitata in ogni momento dal cliente mediante richiesta scritta, senza spese e senza penalità od altri oneri.

Reti esterne

I contratti possono essere conclusi mediante l'intervento di Mediatori Creditizi, Agenti in Attività Finanziarie, Intermediari Finanziari e Banche. Si precisa che tali soggetti, ad eccezione degli Agenti in Attività Finanziarie, non agiscono né tanto meno rappresentano l'Intermediario; debbono, in ogni caso, compiutamente qualificarsi al Cliente esibendo la documentazione attestante la loro qualità. Si evidenzia, inoltre, che tali soggetti vengono remunerati anche per conto del Cliente all'esito della conclusione del contratto, per cui nessun ulteriore corrispettivo deve essere direttamente loro versato in relazione ai contratti stipulati.

Condizioni economiche

	Oneri	Pre Finanziamento
A	Tasso nominale annuo applicabile	massimo 16,00%
B	Imposta sostitutiva	Bollo €14,62
C	Interessi di mora (tasso Massimo)	Pari al TAN applicato al finanziamento
D	Valuta applicata	Dalla data dell'erogazione del finanziamento
E	Commissione bancarie/finanziarie	Nessuna
F	Commissione dell'intermediario (anche per l'attività svolta fuori sede)	Non presente
G	TAEG/TEG in funzione della categoria di prodotto	16,635%
H	Periodicità di calcolo degli interessi	al rimborso
I	Spese fisse (comprensive delle spese di notifica, istruttoria, etc.)	Nessuna
L	Spese fisse di estinzione	Nessuna
M	Penali	Nessuna

Il Cliente potrà consultare lo specifico Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'articolo 2 della legge n. 108/96 (c.d. "legge antiusura") sul cartello affisso, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, nei locali dell'intermediario, nonché sul sito internet www.cifonline.it.

Foro Competente: Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere circa l'interpretazione e/o l'esecuzione del presente contratto sarà competente il foro di Catania, sede dell'Intermediario finanziario C.I.F. Centro Italiano Finanziario S.r.l.. Qualora il Cliente dovesse rivestire la qualità di consumatore il foro competente sarà invece quello previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia.

Reclami: Per eventuali contestazioni in ordine al rapporto contrattuale intrattenuto con l'intermediario, il Cliente può presentare reclamo scritto indirizzandolo a C.I.F. Centro Italiano Finanziario S.r.l. – Ufficio reclami - V.le Regina Margherita, 15 - 95125 CATANIA (CT), oppure, in alternativa, tramite fax al n. 095326138 o e-mail all'indirizzo: ufficio.reclami@cifonline.it. La C.I.F. Centro Italiano Finanziario S.r.l. evaderà la richiesta entro un termine di 30 giorni dalla presentazione del reclamo. Ove il reclamo sia ritenuto fondato, nella risposta saranno indicati anche i tempi tecnici entro i quali l'Intermediario si impegna a provvedere alla risoluzione della problematica esposta. Qualora il Cliente sia rimasto insoddisfatto dell'esito del ricorso presentato al Servizio Reclami (perché non ha avuto risposta, ovvero ha avuto risposta negativa ovvero perché la decisione, sebbene positiva, non è stata eseguita dall'Intermediario) ha inoltre il diritto, prima di ricorrere al giudice, di rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per maggiori informazioni su come rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario, consultare l'apposita Guida messa a disposizione della clientela da parte dell'Intermediario, ovvero chiedere presso le Filiali della Banca, oppure contattare la segreteria tecnica dell'Arbitro Bancario Finanziario al n. 081 7975111, sito internet www.arbitrobancariofinanziario.it.

Recesso: Il cedente ha facoltà di recedere, senza spese, dal presente contratto inviando una comunicazione scritta a mezzo raccomandata A/R al Cessionario, C.I.F. Centro Italiano Finanziario V.le Regina Margherita, 15 - 95125 CATANIA (CT), entro 15 giorni dalla data di perfezionamento del presente contratto. L'efficacia del recesso resta però condizionata alla restituzione, nello stesso termine, di tutte le somme che il cedente avesse ottenuto, a qualsiasi titolo, ivi comprese eventuali somme corrisposte a titolo di pre-finanziamento, dal Cessionario in funzione del contratto di finanziamento sottoscritto.

IL CLIENTE – Per ricevuto

Informativa pre-contrattuale

In ottemperanza a quanto previsto dal Provvedimento Banca d'Italia del 29 luglio 2009 recante "Disposizioni sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari" dalla C.I.F. Centro Italiano Finanziario srl, per rendere note le caratteristiche dei prodotti offerti e per ciascuna modalità di commercializzazione impiegata (offerta presso lo sportello oppure fuori sede) mette a disposizione della propria clientela: 1. Documento contenente i "Principali Diritti del Cliente" 2. Foglio informativo 3. Modelli A, B, B-1 ex art. 49 Reg. ISVAP 5/2006 4. Tabella contenente i Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) ex legge 108/96 (c.d. " Legge antiusura") 5. Guida pratica all'Arbitro Bancario Finanziario ex art. 128-bis TUB. 6. Informativa sulla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/03.

Note sulle condizioni generali dei contratti

1. Il pre-finanziamento/anticipo dovrà essere restituito alla data di perfezionamento della pratica di cessione o di delegazione di pagamento considerando per perfezionamento il momento in cui viene comunicata l'accettazione da parte della Mutuante ed il saldo della pratica di cessione o di delegazione di pagamento viene messo a disposizione del Mutuatario. In questo caso il pre-finanziamento/anticipo, comprensivo degli interessi maturati dalla data di erogazione a quella di perfezionamento, sarà detratto automaticamente dal Netto Ricavo previsto dal Contratto di Finanziamento. In ogni caso decorsi tre mesi dalla sottoscrizione del presente atto, C.I.F. Centro Italiano Finanziario S.r.l. si riserva la facoltà di annullare la pratica di prestito in corso di istruttoria e di richiedere la somma erogata a titolo di pre-finanziamento/anticipo oltre gli interessi calcolati al tasso annuo nominale del presente pre-finanziamento/anticipo.
2. Nel caso di ritardo nella restituzione del pre-finanziamento/anticipo o mancato pagamento dello stesso a qualsiasi causa esso sia attribuibile, saranno dovuti sull'importo non pagato gli interessi di mora nella stessa misura del tasso annuo nominale del presente pre-finanziamento/anticipo; tali interessi decorreranno di pieno diritto senza bisogno di alcuna intimazione o messa in mora, ma soltanto per l'avvenuta scadenza del termine sopra previsto, senza peraltro pregiudicare la facoltà della Mutuante di considerare risolto il contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1456 2° comma del codice civile.
3. In caso di interruzione del rapporto di lavoro attuale prima del perfezionamento dell'operazione di cessione del quinto o di prestito con delegazione di pagamento, il Mutuatario conferisce fin da ora mandato irrevocabile al datore di lavoro, con esonero di ogni responsabilità di questo ultimo, a trattenere dal Trattamento di Fine Rapporto nonché sulle somme dovute gli atti di natura di titolo e sotto qualsiasi denominazione l'importo, comprensivo degli interessi e dell'imposta di bollo, e di versarlo alla C.I.F. Centro Italiano Finanziario S.r.l. per il rimborso del predetto anticipo.
4. Il Cliente inoltre, per la durata del pre-finanziamento/anticipo si impegna a non richiedere anticipazioni sul Trattamento di Fine Rapporto. Gli eventuali oneri imposti dall'Amministrazione o dagli Enti di previdenza per l'effettuazione delle trattenute saranno a carico del cliente.
5. Le spese, le tasse di bollo e di registro del presente atto, sia all'atto dell'eventuale registrazione che successivamente, anche in via supplementare, nonché la rivalsa per gli oneri erariali e le spese postali e di notifica, sono a carico del cliente.
6. Il cliente non potrà richiedere il versamento degli importi previsti dal finanziamento se prima, o contestualmente, non saranno forniti da lui tutti gli atti ed i documenti necessari per la validità e la garanzia dell'operazione.
7. Ad ogni fine, ivi compresa la notifica degli atti giudiziari, il mutuatario dichiara la propria residenza corrispondente a quella indicata in contratto, impegnandosi a comunicare ogni eventuale successiva variazione.
8. In deroga all'art. 190 c.c. la C.I.F. Centro Italiano Finanziario S.r.l. è autorizzata ad agire in via principale, anziché sussidiaria per il recupero del suo credito sui beni personali del coniuge coobbligato.
9. Il Mutuatario gode della facoltà di recedere dal contratto senza penalità e senza possibilità di patto contrario nei termini di legge.

Legenda

TAN	Il Tasso Annuale Nominale di interesse corrisponde al prezzo che il Cliente paga alla società finanziatrice per la fruizione del prestito nell'intervallo di tempo di 1 anno.
TAEG	Tasso Annuo Effettivo Globale / Indicatore Sintetico di Costo: rende uguale, su base annua, la somma del valore attuale di tutti gli importi che compongono il finanziamento erogato dal creditore alla somma del valore attuale di tutte le rate di rimborso.
TASSO DI MORA	Tasso d'interesse supplementare a carico del Cliente applicato in caso di ritardo nel pagamento della rata di rimborso del debito rispetto ai termini pattuiti.
QUIESCENZA	Trattamento economico di natura previdenziale che si riconosce al dipendente pubblico/privato a partire dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
QUOTA INTERESSI	Nell'ambito del piano di rimborso di un prestito (piano di ammortamento), costituisce la componente della rata relativa all'interesse maturato al tasso previsto dal piano stesso.
VALUTA	Giorno di scadenza effettiva a partire dal quale decorrono o cessano di decorrere gli interessi.
TAEGM	Tasso Effettivo Globale Medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, è oggetto di rilevazione trimestrale da parte di Banca D'Italia e riferito agli interessi annuali praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari per operazioni della stessa natura. Il limite oltre il quale gli interessi sono ritenuti comunque usurari è convenuto nel tasso effettivo globale medio (TEGM), maggiorato del 50 per cento, risultante dalla rilevazione effettuata dalla Banca d'Italia nel trimestre in cui è avvenuta l'operazione di finanziamento. Il TEGM è indicato nell'apposita tabella pubblicizzata mediante affissione/esposizione presso i locali aperti al pubblico in cui l'operazione è offerta, nonché sul sito internet dell'Intermediario www.cifonline.it .

INFORMAZIONI SULL' AGENTE / MEDIATORE

Denominazione _____ città _____ cap _____ telefono _____

Indirizzo _____ Iscrizione Albo UIC _____

con C.I.F. Centro Italiano Finanziario S.r.l. intrattiene rapporti quale: Mediatore Agente

Offerta fuori sede: Gli Agenti o i Mediatori Creditizi con noi convenzionati, e tutti gli altri soggetti abilitati a formulare un offerta fuori sede per conto di dalla C.I.F. Centro Italiano Finanziario S.r.l., vengono remunerati da questa ultima, per cui **nessun corrispettivo deve essere versato loro direttamente per l'opera svolta e nessun onere aggiuntivo (spese o rimborsi)** può essere richiesto per il solo fatto che l'attività finanziaria viene svolta in tutto o in parte fuori dai locali aperti al pubblico di dalla C.I.F. Centro Italiano Finanziario S.r.l.

In considerazione del fatto che la presente informativa è fornita al fine di soddisfare specifiche esigenze di trasparenza, invitiamo la Clientela a leggere attentamente le informazioni ivi contenute ed a sottoscrivere/firmare copia della medesima informativa per avvenuta lettura e disponibilità del documento.

Dichiaro di aver preso atto di quanto contenuto nella presente informativa, composta di n. 2 pagine numerate da 1 a 2 aventi la medesima data, e di averne ricevuta copia.

IL CLIENTE – Per ricevuta

IL SOGGETTO ABILITATO

(Timbro, firma, n. iscrizione UIC albo/elenco)

Data _____